



COMUNE DI CARINARO

REGIONE CAMPANIA PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Municipio n° 1 – 81032 Carinaro (CE)

Tel. – 0815029250 – Telefax 0815029213 – Email: segretario@comune.carinaro.ce.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 8 DEL 17.3.2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA - DISPOSIZIONI PER GLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI ED IL PERSONALE DIPENDENTE E PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE COMUNALI

IL SINDACO

Richiamati:

- Il Decreto Cura Italia del 16.3.2020 (ancora non pubblicato in G.U.) recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) pubblicato su GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020 – in particolare all' Art. 1 punto 6) "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;
- il DPCM del 9.3.2020 che vieta ogni spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale (entrata, uscita e spostamenti interni) salvo che gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità;
- l'art. 1, comma 1, lett. e), del D.p.c.m. 8 marzo 2020, estensibile a tutto il territorio nazionale a seguito del D.p.c.m. 8 marzo 2020, che raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
- le ordinanze della Regione Campania n. 8 e 15 del marzo.2020;
- la deliberazione di G.c. n. 30 del 10.3.2020 di adozione della modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato in smart working (lavoro agile) quale misura di contrasto e contenimento del diffondersi del coronavirus ai sensi del dpcm 4 marzo 2020;
- il decreto sindacale n. 6 del 9.3.2020 avente ad oggetto le misure operative di protezione civile da attivare in relazione allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus covid-19. Costituzione centro operativo comunale (c.o.c.);

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTA l'emergenza sanitaria in corso;

VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

VISTA la direttiva n. 2/2020 del Dipartimento della Funzione pubblica avente ad oggetto: *Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

PRESO ATTO, altresì, dei chiarimenti del Ministro della Pubblica Amministrazione Dadone che ha specificato che *“gli uffici pubblici devono rimanere funzionali, ma devono concedere il lavoro agile necessariamente, perché in questa fase deve diventare la modalità di lavoro ordinaria, salvo per quei tipi di lavoro che non si possono fare tramite computer”*;

VALUTATO INDISPENSABILE, in ogni caso, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a quanto richiesto dalla legge in nome della tutela del diritto alla salute, procedendo all'organizzazione delle attività sulla base delle disposizioni normative in ultimo citate individuando, pertanto, le attività indifferibili da rendere in presenza;

RITENUTA la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

VISTO che il lavoro agile nella forma semplificata è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le PA e che la presenza di personale deve essere limitata e solo per assicurare quelle attività che dalla Amministrazione sono ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

Dato atto che siamo in situazione emergenziale almeno fino al 3.4.2020;

Ritenuto alla luce di quanto sopra di dover individuare, allo stato, all'interno del Comune di Carinaro, i servizi indispensabili da rendere in presenza, fino alla data del 3.04.2020, nei seguenti uffici:

- Ufficio Anagrafe e Stato Civile (apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13);
- Protocollo (apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13);
- Polizia Locale;
- Servizi Cimiteriali.

Dato atto che i citati servizi in presenza saranno svolti dal personale, nel rispetto delle indicazioni di sicurezza indicati negli avvisi alla cittadinanza;

Dato atto altresì che i servizi da svolgere in presenza potranno essere ridefiniti successivamente, tenendo conto dell'andamento dei servizi e delle necessità dei cittadini, anche mediante semplice provvedimento sindacale;

ORDINA

- a) che fino al 3.4.2020 la sede comunale rimanga ordinariamente chiusa al pubblico nei pomeriggi del martedì e del giovedì;
- b) che i servizi indispensabili da rendere in presenza, fino alla data del 3.04.2020, sono i seguenti:
 - Ufficio Anagrafe e Stato Civile (apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13);
 - Protocollo (apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13);
 - Polizia Locale;
 - Servizi Cimiteriali;
- c) che per gli altri uffici l'utenza potrà accedere ai servizi previo appuntamento telefonico (i numeri dei singoli uffici sono disponibili sul sito) e fatte salve le comunicazioni che possono essere inoltrate via mail o pec.
In ogni caso gli uffici pubblici comunali garantiranno modalità alternative di contatto con l'utenza: - con utilizzo primario della PEC : protocollo.carinaro@asmepec.it e mediante - avvisi pubblici sul sito web istituzionale;
- d) che l'accesso agli uffici, anche ai fini dello svolgimento dei servizi essenziali, potrà avvenire solo da parte della persona interessata con modalità tali da garantire il cd. Droplet – distanza di almeno un metro tra le persone;

ORDINA, ALTRESI'

che il presente provvedimento

- sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'ente con immediatezza e che allo stesso venga data massima diffusione tramite pubblicazione sulla Home page del sito istituzionale ed affissione;

- sia trasmesso ai seguenti organi:

- alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
- alla Presidenza della Regione Campania;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente;
- al Comando – Stazione dei Carabinieri di competenza territoriale;

- ai Responsabili di Settore al fine di divulgarlo al personale dipendente unitamente alle proprie disposizioni ed in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.
- Al Segretario comunale.

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza comunale, 17.03.2020

IL SINDACO
Dr. Nicola affinito

